

COMUNE DI VILLA MINOZZO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 84del: **30.11.2013**

Trasmessa il 30/11/2013

al ALBO prot. n. 5698

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:****RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5[^] comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **trenta novembre duemilatredecim** alle ore **9.30** in adunanza straordinaria di I[^] convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2[^] comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

FIOCCHI LUIGI	A	MASINI MARINELLA	P
BELTRAMI ERICA	P	POLITI FEDERICO	P
FERRARI PIERO	P	SPADAZZI CLAUDIO	P
GOVI SARA	P	GIGLI FABIO	P
CASTELLINI ALBERTO	P	PENSIERI SERGIO	P
SALA IDEO GIANNI	P	VASIRANI FABIO	P
BARGIACCHI MIRCO	P	AGOSTINELLI GIGLIO	P
LAZZARI AGNESE	P	ZOBBI TARCISIO COSTANTE	A
MARAZZI DAVIDE	P		

Totale presenti **15**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Sig.ra **VITALE ROBERTA**

Il Sig. **BELTRAMI ERICA** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori:

Sara Govi, Masini Marinella, Giglio Agostinelli

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

Gli interventi dei Consiglieri sono allegati all'originale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge 28/10/2013 n.124, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29/06/2013 con la quale sono state approvate le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2013 ;

VISTA la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ;

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo";

VISTO il decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche:

1) per l'anno 2013 non è dovuta la rata di acconto, precedentemente sospesa con D.L.N.54/2013, per i seguenti immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2) per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3) Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

Per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

- purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,

- per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

5) l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

6) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

- a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;
- b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune;

7) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat;

8) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

9) Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RICHIAMATO espressamente quanto previsto nel nuovo testo dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L.24 dicembre 2012 n.228, con particolare riferimento ai commi 2, 3 e 4;

RITENUTO di procedere ad adeguare le aliquote IMU anno 2013 per far fronte alle nuove disposizioni in tema di fiscalità locale di cui al sopra richiamato decreto legge 102 del 31 agosto 2013 – art. 1- , come previsto nel dispositivo del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti	n. 15
Consiglieri votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 3 (Sergio Pensieri, Giglio Agostinelli, Fabio Vasirani)
Astenuti	n. 1 (Fabio Gigli)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI DETERMINARE** le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2013:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
Abitazione principale e pertinenze	0,53%
Immobili categorie A/10 – C/1 – C/3 – C/4	0,95%
Immobili categoria D (escluso D/5)	0,87%
Immobili categoria D/5	0,95%
Tutti i restanti immobili	1,015%
Aree fabbricabili	1,015%

3. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013;
4. **DI DARE ATTO** che per l'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Beltrami Dott.ssa Erica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Razzoli Rag. Brunella

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BELTRAMI ERICA

IL SEGRETARIO
F.to VITALE ROBERTA

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li 30 NOV 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VITALE ROBERTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **30/11/2013**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
(N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il:
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITALE ROBERTA

.....